



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 120 del 19/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1140 / 2025**

**TERZO SETTORE
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI
AREE INTERNE**

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

- Il Comune di Codigoro riconosce il diritto allo sport come un diritto fondamentale, favorisce l'attività sportiva per l'inclusione, il benessere e la crescita personale di tutti i cittadini garantendo l'accesso ai propri impianti sportivi, che ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del codice civile, rientrano nel patrimonio indisponibile e la cui funzione è finalizzata alla promozione dello sport, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

- l'Amministrazione Comunale garantisce la fruizione e la gestione degli impianti sportivi tramite convenzioni con società sportive dilettantistiche e associazioni del territorio, privilegiando l'elemento aggregativo della pratica sportiva quale strumento di benessere e di crescita individuale e collettiva;

Considerato che questo Comune è proprietario di n. 2 immobili adibiti ad impianti sportivi, di seguito individuati:

- impianto e attrezzature del campo sportivo "Danilo Fogli", sito in Codigoro (FE), P.zza G. Savonarola, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 86, mapp. 1;

- impianto e attrezzature del campo sportivo in via Don Bosco, sito in Codigoro (FE), individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 85, mapp. 712;

Dato atto che:

- con determinazione n. 262 del 29.06.2022 si provvedeva a prorogare ex lege sino al 31.12.2025 i contratti di comodato n. 1058 del 10.08.2017 e n. 1233 del 08.02.2019 con

cui si concedevano alla Nuova Unione Sportiva Codigorese l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature, rispettivamente del campo sportivo comunale "Danilo Fogli", sito in Piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro;

- la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese con nota in data 13.10.2025, acquisita al protocollo n. 18365/2025, chiedeva la sottoscrizione di nuovi contratti di comodato d'uso gratuito degli impianti sopra individuati, al fine di contribuire alla costituzione dell'identità comunitaria;

Visti:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- l'art. 117 comma 2 lettera e) e comma 3 in tema di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni in materia di concorrenza e ordinamento sportivo;

- la legge 86/2019 di «Riforma dello Sport» e i relativi decreti attuativi, i D. Lgs. n. 36 e n. 38 del 28.02.2021;

- il D. Lgs 201/2022 del 23.12.2021 in tema di «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»;

- l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in base quale: "[...] *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";

- l'art. 12 della Legge n. 241/1990, in cui si prevede che: "[...] *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*";

- l'art. 13 della legge Regionale n. 8/2017, in virtù del quale: "*Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi: a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva; b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali; c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione; d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative;*

- l'art. 16 del Regolamento comunale per le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a privati ed enti di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 26.02.2014, in cui è previsto che: *"Il godimento a condizioni agevolate o gratuite di impianti, attrezzature od altro di proprietà comunale, afferenti attività sportive, ricreative o il tempo libero in genere o altro, è concesso, su richiesta motivata, mediante apposita deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale. Nella deliberazione dovranno essere previste tutte le idonee garanzie relative alla conservazione delle strutture affidate in godimento ed espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi"*;

Considerato che:

- nell'esercizio della propria autonomia, sancita dall'art. 5 della Costituzione, e in conformità alla normativa di riferimento del D. Lgs. 201/2022, l'Ente determina le proprie scelte organizzative e gestionali per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, assicurando la centralità del cittadino e favorendo forme di partecipazione attiva;

- il servizio di gestione degli impianti sportivi, avente natura di servizio pubblico di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021), può essere organizzato dall'Ente secondo modalità differenziate, nell'esercizio della propria autonomia, definendo le modalità di erogazione quale servizio a rilevanza economica o in alternativa non a rilevanza economica, in base alla natura dell'interesse generale da perseguire;

- la recente riforma dello sport emanata con la legge 8 agosto 2019, n. 86 e attuata con D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 all'art. 6 stabilisce che gli impianti sportivi possono essere affidati in gestione, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e della normativa euro-unitaria vigente, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- l'Amministrazione Comunale, per assicurare la spiccata valenza sociale dei propri impianti sportivi, privilegia modelli di amministrazione condivisa fondati sulla partecipazione attiva dei cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di promuovere la pratica sportiva e garantire la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza in termini di accessibilità economica e fisica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

Ritenuto di classificare il servizio stesso relativo agli impianti sportivi di proprietà del Comune di Codigoro, quale servizio pubblico generale non a rilevanza economica per i seguenti motivi:

- natura del servizio: il funzionamento e la gestione degli impianti di cui trattasi è strettamente connessa alla promozione dell'attività sportiva, soprattutto rivolta a utenti in età dell'obbligo di istruzione. Tale attività è garantita da soggetti vari quali cittadini organizzati in società sportive dilettantistiche, associazioni e comitati organizzati senza scopo di lucro, che la promuovono con finalità sociali, di aggregazione, integrazione e inclusione, e svolgono una funzione di prevenzione del disagio giovanile e di inclusione sociale;

- caratteristiche, dimensioni e ubicazione bacino di utenza: gli impianti

ubicati nel territorio comunale hanno un valore prevalentemente sociale, aggregativo e di prossimità. Per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e corrispondente bacino di utenza, mirano a soddisfare prevalentemente la domanda sportiva del territorio di riferimento, con particolare attenzione alle squadre dilettantistiche con finalità ludiche, amatoriali e agonistiche;

- valutazione dei dati economici: dall'analisi del programma finanziario e delle attività previste, compreso il consuntivo di tutte le entrate e le spese dell'anno precedente, comunicati dall'attuale gestore nelle rendicontazioni annuali, emerge che gli impianti *de quo* per caratteristiche, dimensioni e ubicazione siano improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

- dotazione minima e limitata redditività: gli impianti presentano le dotazioni minime necessarie alle attività sportive (docce, spogliatoi), ma sono caratterizzati dall'assenza o comunque ridotta presenza di locali per uffici amministrativi e attività commerciali (bar, aree ristoro), che limitano la possibilità di generare redditività;

Considerato che:

- non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune con proprio personale, non essendovi risorse umane sufficienti per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico;

- il suddetto impianto sportivo, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma del Codice Civile, è considerato bene patrimoniale indisponibile strumentale all'esercizio di un pubblico servizio. Sul bene insiste quindi un vincolo funzionale, coerente con la sua vocazione naturale ad essere impiegato a favore della collettività per lo svolgimento di attività sportive;

Dato atto che in data 03.11.2025, con prot. n. 19534 si provvedeva a pubblicare per avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione degli impianti e delle attrezzature dei campi sportivi "Danilo Fogli" in P.zza Savonarola e del campo "Peep" in via Don Bosco, siti nel capoluogo;

Considerato che, entro il termine di scadenza dell'avviso sopra individuato, perveniva n. 1 manifestazione di interesse a prot n. 19981 del 10.11.2025 da parte della Società Nuova Unione Sportiva Codigorese, attuale gestore di entrambi gli impianti sportivi;

Dato atto che:

- la Società sopra individuata rappresenta validamente la comunità Codigorese, sia in relazione ai valori tradizionale sportivi, sia in relazione all'insieme dei contesti di socialità, inclusione, etc., sia con riguardo all'interazione storica tra soggetti e comunità;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 716/2012; Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, n. 349/2011) secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";

Dato atto che tale forma di gestione dei beni alternativa alla valorizzazione economica è comunque in linea con la sana gestione del

patrimonio pubblico, come da ultimo confermato con deliberazione n. 251 del 17 dicembre 2024 dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti;

Considerato che:

- il campo sportivo della struttura "Danilo Fogli" è omologato per il campionato di Eccellenza;

- la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese, per quanto sopra esposto, rappresenta nel territorio di riferimento del Comune soggetto idoneo che promuove la disciplina sportiva a poter utilizzare e valorizzare gli impianti sportivi "Danilo Fogli" e quello sito in Via Don Bosco, avendo una struttura associativa adeguata ed una squadra iscritta al campionato di Prima Categoria;

- l'impianto sportivo in argomento ha caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;

Ribadito che la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese è la sola associazione presente sul territorio che ha richiesto di potere utilizzare le strutture sportive in discorso;

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di cui sopra affidando alla Nuova Unione Sportiva Codigorese l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature, rispettivamente del campo sportivo "Danilo Fogli", sito in piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (All. 1) per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;

Ritenuto inoltre opportuno impegnare la giunta ad erogare un contributo economico riferito all'annualità sportiva di riferimento, sulla base di un progetto di gestione preventivo suffragato da una rendicontazione a consuntivo da parte della Nuova Unione Sportiva Codigorese. Alla determinazione del predetto contributo provvede questo organo, su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore Delegato allo Sport;

Ritenuto:

- di provvedere ad affidare in gestione all'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese le strutture e gli impianti dei campi sportivi "Danilo Fogli" e quello sito in Via Don Bosco, evidenziati nelle allegate planimetrie "A" e "B", per il periodo di anni 5 (CINQUE);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile;

Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziali, del Responsabile del Procedimento e del Dirigente responsabile ai sensi della Legge 190/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse a fare parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di convenzione (All. 1) e relative planimetrie (All. A e B) alla presente deliberazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale;
3. di concedere alla Società Nuova Unione Sportiva Codigorese per le causali citate in narrativa, l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo "Danilo Fogli" sito in piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi siti nel Comune di Codigoro, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (allegato 1) e relative planimetrie (All. A e B), per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;
4. di impegnare questo organo a valutare annualmente l'erogazione di un contributo economico riferito all'annualità sportiva di riferimento, sulla base di un progetto di gestione preventivo suffragato da una rendicontazione a consuntivo da parte della Nuova Unione Sportiva Codigorese. Alla determinazione del predetto contributo provvede questo organo, su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore Delegato allo Sport;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Terzo Settore e che lo stesso provvederà a stipulare e sottoscrivere la convenzione oggetto della presente deliberazione con facoltà di apportare allo schema di Convenzione di cui all'allegato "1" tutte le precisazioni che si rendessero ulteriormente utili e necessarie, senza alterarne il contenuto sostanziale;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;
8. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla formalizzazione dei successivi atti ad essa relativi.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO